



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Luigi Cirillo Presidente relatore

Gianpiero D'Alia Giudice

Carlo Efisio Marrè Brunenghi Giudice

nella pubblica udienza del giorno **12 marzo 2024** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **23413** del registro di Segreteria sul conto giudiziale n. 35679 della riscossione esterna del Comune di Soriano Calabro per l'esercizio finanziario 2017, promosso nei confronti di AREA S.r.l. (già Areariscossioni S.r.l. sedente in Mondovì Via Torino 10/B (P.IVA 02971560046) in persona dell'Amministratore pro-tempore Anna Todesco giusta memoria depositata il 23.5.2023, rappresentata dall'Avvocato Antonio Giglio giusta procura speciale in data 12.6.2023 unitamente a copia di detta memoria;

- letti gli atti e documenti di causa;

- nella pubblica udienza del 12 marzo 2024, data per letta la relazione del Presidente Cirillo sul consenso delle parti presenti, uditi l'Avvocato Giglio – il quale, sulla scorta della documentazione prodotta, ha affermato che non può imputarsi all'agente contabile alcuna responsabilità, semmai imputabile all'amministrazione, e si è riportato alla memoria depositata, insistendo nelle richieste rassegnate e chiedendo che la Corte emetta un provvedimento di

	discarico dell’agente contabile – nonché il Vice Procuratore Generale Dott.ssa	
	Federica Pallone, che si è rimesso alle valutazioni del Collegio.	
	RITENUTO IN FATTO	
	1. Con la relazione n. 3/2022 del 19 dicembre 2022, il Magistrato istruttore ha rimesso all’esame del Collegio il conto giudiziale n. 35679 , reso da	
	Area srl – agente contabile della “riscossione esterna” del Comune di Soriano	
	Calabro, relativo all’esercizio finanziario 2017, evidenziando:	
	a) di avere riscontrato la mancanza di visto di regolarità e sigillo dell’Ente	
	sul conto;	
	b) di avere richiesto documenti (ai sensi dell'art. 145, comma 3, del D.L.vo	
	26/8/2016 n. 174), con nota del 28 gennaio 2021 e sollecito del 3 settembre	
	2021 senza tuttavia riuscire ad acquisire tutta la documentazione richiesta, tra-	
	smessa solo in parte;	
	c) di avere formulato rilievo ufficioso il 13 gennaio 2022, individuando	
	varie criticità e reiterando la richiesta della documentazione necessaria ai fini	
	dell’istruttoria in corso, in specie:	
	aa) reversali emesse dall’ente per gli introiti riversati a seguito dell’attività di	
	riscossione posta in essere dal concessionario esterno;	
	bb) verbali di revisione dell’organo di controllo interno;	
	cc) giornale di cassa <i>ufficiale</i> riportante gli importi incassati per ciascuna par-	
	tita ed il totale generale degli introiti, notizie entrambe mancanti sul gior-	
	nale di cassa trasmesso su foglio excel;	
	dd) copia della determina o della delibera con la quale la convenzione è stata	
	affidata, dagli atti trasmessi infatti non risulta un provvedimento ammini-	
	strativo formale;	
	2	

	ee) copia delle ricevute rilasciate relative al servizio di riscossione;	
	ff) copia del regolamento di contabilità;	
	d) che il Comune, con due PEC del 16 febbraio 2022, ha riscontrato il foglio di rilievo, sostenendo che la documentazione fosse già stata trasmessa in data 14 ottobre 2021, ritrasmettendo gli stessi atti già oggetto di revisione;	
	e) che, viceversa, si rilevava la mancanza di repliche ai rilievi formulati e rilevato che gli atti e documenti richiesti nel foglio di rilievo erano altri ed ulteriori rispetto a quelli già trasmessi ed esaminati;	
	Pertanto, il magistrato medesimo chiedeva al presidente di Sezione la fissazione dell'udienza di discussione del giudizio di conto, affinché fosse disposta l'acquisizione della suddetta documentazione attraverso un provvedimento interlocutorio adottato con le forme di cui all'art. 146 del Codice di Giustizia contabile.	
	2. Veniva quindi fissata l'udienza del 13.6.2022 per la discussione del giudizio, giusto decreto presidenziale del 19.12.2022 , comunicato all'Agente contabile tramite l'amministrazione.	
	3. Quindi, con memoria di costituzione depositata il 24 maggio 2023, l'agente contabile (nella persona del l.r.p.t. Anna Todesco, inviava la documentazione, lamentando di averla comunque in parte già inviata (tranne le ricevute delle riscossioni e il giornale di cassa, in quanto i pagamenti avvenivano per posta), lamentando di non aver ricevuto dall'amministrazione la comunicazione della relazione n.3/2022 del magistrato istruttore, fatta eccezione per l'ultima pagina. L'agente contabile illustrava altresì le modalità di attuazione del rapporto concessorio con il Comune, allegando ulteriore documentazione e chiedendo di essere ascoltato in modalità da remoto.	
	3	

	4. Inoltre, il 12.6.2023 la società convenuta depositava copia della procura speciale epigrafata, contenente elezione di domicilio presso l'Avv. Antonio Giglio.	
	5. Nell' udienza del 13 giugno 2023 , la difesa dell'agente contabile, dopo aver rinunciato alla richiesta di udienza da remoto, richiamava i documenti depositati e illustrava l'iter seguito dall'agente contabile, concludendo per la dichiarazione di regolarità del conto, con conseguente discarico. Il Pubblico Ministero, dopo aver rimarcato la perdurante lacunosità della documentazione in atti, concludeva per la rimessione degli atti al magistrato istruttore.	
	6. Quindi, all'esito dell'udienza del 13.6.2023, con ordinanza n.72/2023 il Collegio – uditi la difesa dell'agente contabile, che rinunziava alla richiesta di udienza da remoto e concludeva per la dichiarazione di regolarità del conto, con conseguente discarico, ed il Pubblico Ministero, che rimarcava la perdurante lacunosità della documentazione in atti, e concludeva per la rimessione degli atti al magistrato istruttore – disponeva acquisirsi, <i>entro e non oltre il 31/10/2023</i> , la documentazione ancora mancante in atti nonché una sintetica informativa a mezzo della Guardia di finanza (ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 145, comma 3, c.g.c. e art. 16, comma 3, del D.L. n. 152/1991) in specie:	
	a) presso il Comune di Soriano Calabro:	
	- reversali emesse dall'ente per gli introiti riversati a seguito dell'attività di riscossione posta in essere dal concessionario esterno (in mancanza di esse, infatti, non sarebbe possibile avere contezza di quanto il concessionario ha riversato all'Ente e se corrisponda a quanto riportato sul conto);	
	- verbali di revisione dell'organo di controllo interno;	
	4	

	- copia del regolamento di contabilità;	
	b) presso il concessionario della riscossione:	
	- copia ufficiale del giornale di cassa riportante gli importi incassati per ciascuna partita ed il totale generale degli introiti;	
	c) qualora non fosse reperita in tutto o in parte detta documentazione, presso	
	soggetti avvinti da vincolo contrattuale con l'amministrazione per la gestione	
	delle somme di denaro controverse:	
	- copia autentica dei documenti stessi o di altra documentazione comprovante l'avvenuto versamento o meno presso l'Istituto tesoriere delle somme	
	riscosse dall'agente contabile (a solo titolo esemplificativo estratto-conto	
	del Tesoriere, contabilità dell'agente della riscossione e simili);	
	Il Collegio disponeva quindi di restituire al giudice designato gli atti (sia quelli	
	depositati dalla difesa del convenuto, sia quelli acquisiti dalla Guardia di finanza) per il completamento dell'istruttoria sul conto giudiziale n. 35679 alla	
	luce della documentazione raccolta, e per il deposito - <i>entro e non oltre il</i>	
	<i>31/12/2023</i> - di una relazione integrativa da comunicare al convenuto, all'am-	
	ministrazione ed al Pubblico Ministero; e fissava l'udienza del 13.2.2024 per	
	la prosecuzione del giudizio, concedendo alle parti ed al Pubblico Ministero	
	termine fino a venti giorni prima della suddetta udienza per il deposito di me-	
	morie e documenti e delle conclusioni.	
	7. Quindi, in data 24.10.2023 preveniva la relazione della Guardia di fi-	
	nanza con allegata la documentazione raccolta presso l'agente contabile (in	
	specie bonifici postali e bancari attestanti i versamenti effettuati al Comune di	
	Soriano Calabro) e presso il Comune di Soriano Calabro (in specie il regola-	
	mento di contabilità e la sua modifica, ed i verbali dell'organo di revisione	
	5	

con quelli risultanti dai versamenti effettuati sul conto di tesoreria del Comune (verificati tramite i bonifici e le ricevute esibiti alla Guardia di finanza dal concessionario della riscossione) emergeva una discrasia di € 655,33, secondo il seguente schema:

data bonifico	importo	conto concessionario	TOTALI	MESE	CONTABILE
09/06/2017	1.931,99	banca Alpi marittime		MARZO	3.641,07
10/08/2017	3.392,59	banca Alpi marittime		APRILE	518,70
10/03/2017	2.813,68	banca Alpi marittime		GIUGNO	4.664,46
10/03/2017	827,39	banca Alpi marittime		LUGLIO	670,25
10/07/2017	670,25	banca Alpi marittime		AGOSTO	3.392,59
TOTALE PARZIALE			9.635,90	SETTEMBRE	2.366,59
10/04/2017	518,70	banca di Cherasco		NOVEMBRE	329,94
15/06/2017	2.732,47	banca di Cherasco		TOTALE	15.583,60
TOTALE PARZIALE			3.251,17		
15/09/2017	239,72	poste italiane			
15/09/2017	928,38	poste italiane			
15/09/2017	1.054,04	poste italiane			
13/11/2017	329,94	poste italiane			
15/09/2017	144,45	poste italiane			
TOTALE PARZIALE			2.696,53		
TOTALE GENERALE			15.583,60		

MESE	CONTO	BONIFICI	TOTALI
GIUGNO	4.992,71	4.664,46	328,25
LUGLIO	997,33	670,25	327,08

SETTEMBRE	2.222,14	2.366,59	-144,45
NOVEMBRE	474,39	329,94	144,45
TOTALE		655,33	

Risultava quindi una differenza tra il totale versato all'ente risultante dal conto giudiziale (€ 16.238,93) ed il totale dei versamenti risultante dai bonifici (€ 15.583,60), pari ad € 655,33.

Vi era poi un'ulteriore differenza tra totale riscosso e totale versato risultanti dal conto giudiziale, non giustificabile con l'aggio del riscuotitore; in particolare, detratto dal totale delle riscossioni riportato nel conto giudiziale (€ 58.235,77) il totale delle competenze della società di riscossione (€ 26.900,41), avrebbero dovuto essere versati al Comune € 31.335,36, laddove risultano dal conto giudiziale versamenti per € 16.238,93, con una somma non riversata e non giustificata di € 15.096,43 (€ 15.751,76, considerando i predetti € 655,33 pari alle differenze tra bonifici e conto giudiziale).

In merito poi al **conto di diritto**, il magistrato istruttore evidenziava:

a) che il contratto di affidamento della concessione, sottoscritto in data 17 febbraio 2016 (allegato alla memoria difensiva depositata il 24 maggio 2023), prevedeva la riscossione coattiva di tutte le entrate comunali, il servizio di accertamento (violazione) relativo a ICI/IMU/TASI e TARSU/TARES/TARI, nonché il servizio a supporto della riscossione ordinaria dell'acquedotto, secondo le seguenti condizioni:

1. Aggio 21% sulle somme effettivamente riscosse (la relazione non lo precisa ma si tratta di un aggio dovuto per le attività di accertamento dei tributi svolte);
2. Riscossione ordinaria aggio del 2,45% sulle somme effettivamente riscosse

	+ importo fisso di € 1,26 per ogni informativa inviata (sembrerebbe solo	
	per i canoni dell'acquedotto);	
	3. Riscossione coattiva aggio dell'11,20% sulle somme effettivamente ri-	
	scolte + € 7,00 per ogni ingiunzione fiscale inviata (sembrerebbe per tutte	
	le entrate).	
	b) che dai fogli EXCEL, riassuntivi del carico affidato alla società di riscos-	
	sione, si rilevava quanto segue:	
	1. dalla tabella partite non riscosse- elenco riscossioni coattive per canone	
	idrico e ICI (totali come calcolati dal Revisore):	
	1.1. Totale affidato € 62.708,28	
	1.2. Totale importo versato € 28.200,50	
	1.3. Totale procedure varie € 40.418,00	
	per recupero	
	1.4. Totale versato € 30.248,68	
	2. dalla tabella partite riscosse parzialmente (calcolato dal Revisore):	
	2.1. Totale partite € 4.131,00	
	2.2. Importo affidato € 3.983,44	
	2.3. Importo versato € 4.101,00 (canone idr./ICI-risc.coatta)	
	2.4. Versato totale € 4.362,00	
	2.5. Pagato 2017 € 2.004,00	
	2.6. Residuo 2017 € 3.983,44	
	2.7. Versamenti € 1.131,00	
	3. dalla tabella partite negative- solo canone idrico (calcolato dal Revisore):	
	3.1. Importo affidato € 14.145,84	
	3.2. Versato € 218,00	
	9	

	3.3. Versato totale	€ 218,00
	3.4. Totale partite	€ 15.886,00.
	9. Infine, a seguito del rinvio della discussione per legittimo impedimento del relatore, disposto nel verbale di udienza del 13.2.2024, nell'udienza del 12.3.2024, uditi l'Avvocato Giglio ed il Pubblico Ministero che concludevano come in epigrafe, la causa passava in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	10. Nel merito, dalla relazione integrativa del Magistrato istruttore – resa “all’esito dell’esame della documentazione pervenuta, sia a seguito di richiesta istruttoria e successivi supplemento istruttorio e solleciti, sia esaminando la documentazione versata agli atti del giudizio, sufficiente per la revisione del conto” – non sono emersi elementi che consentano di dichiarare regolare il conto e/o di non scaricare il tesoriere.	
	10.1. Nella concreta fattispecie, il magistrato relatore non ha rilevato alcuna anomalia relativa al conto di diritto imputabile all’agente della riscossione, in particolare omissioni rilevanti ai fini dell’approvazione del conto (non risulta che vi siano stati errori di computo del riscosso o che la percentuale dell’aggio sia stata applicata erroneamente).	
	10.2. Quanto invece al conto a denaro, va anzitutto ricordato che, in forza dei principi vigenti per gli agenti contabili, in specie l’art 194 del regolamento di contabilità di Stato (r.d. 23 maggio 1924 n. 827), l’agente contabile è onerato della prova del “discarico” (ovvero, nel caso di agenti della riscossione delle entrate, dell’avvenuto riversamento del denaro o dei valori riscossi) anche in caso di forza maggiore (come da costante giurisprudenza di questa Corte).	
	10	

	Orbene, partendo dalle mere <u>dichiarazioni nel conto giudiziale</u> , nella	
	concreta fattispecie risultano indicate nel conto stesso (sottoscritto dall'agente	
	contabile) un "carico" di riscossioni che l'agente contabile ha effettuato sui	
	contribuenti pari ad € 58.235,77, nonché alcune competenze trattenute dalla	
	società di riscossione (aggi) per € 26.900,41; per cui, avrebbero dovuto essere	
	versati al Comune € 31.335,36 (pari alla differenza tra riscosso ed aggi), lad-	
	dove nel conto giudiziale risultano annotati minori versamenti per € 16.238,93	
	(la somma effettivamente riversata, come si preciserà, è ancora minore), con	
	una somma non riversata di € 15.096,43. Tale somma deve quindi essere ad-	
	debitata al contabile, mancando qualsiasi prova o giustificazione del suo man-	
	cato riversamento ("discarico"), il cui onere incombe al contabile.	
	Inoltre, passando alle <u>somme effettivamente riversate</u> , la somma che nel	
	conto giudiziale si dichiara consegnata al Comune (€ 16.238,93) non corri-	
	sponde a quella di fatto incassata dall'Ente, pari alla minor somma di	
	€ 15.583,60, ottenuta dal magistrato relatore esaminando tutti i bonifici e la	
	documentazione fornita dal contabile (presso il Comune non si è reperita do-	
	cumentazione utile, nonostante l'apposito accesso della Guardia di finanza).	
	Pertanto, anche la differenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente ri-	
	versato, pari ad € 655,33, deve essere posta a carico del contabile.	
	11. Deve in conclusione dichiararsi la irregolarità del conto, con addebito	
	al contabile - a favore del Comune di Soriano Calabro - della somma di	
	€ 15.751,76 (€ 15.096,43 per omessi versamenti non dichiarati nel conto, più	
	€ 655,33 per versamenti non documentati), oltre interessi legali dall'omesso	
	riversamento al soddisfo.	
	12. Il regime delle spese , da liquidarsi come da nota segretariale a margine,	
	11	

[illegible]